

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2471

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca
Interamericana di Sviluppo (BID)

Seduta del 17 ottobre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è entrata a far parte della Banca interamericana di sviluppo il 26 maggio 1977, sottoscrivendo un ammontare pari a 123 milioni di dollari USA del peso e del titolo in vigore al 18 ottobre 1973.

Il relativo accordo di partecipazione è stato approvato dal Parlamento italiano con legge 13 aprile 1977, n. 191 (supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 131 del 16 maggio 1977).

Antecedentemente all'adesione italiana all'accordo istitutivo della Banca, il Consiglio dei governatori della stessa aveva proposto, con risoluzione AG 7/76 del 1° giugno 1976, un aumento addizionale di 1.300 milioni di dollari USA del capitale autorizzato « a chiamata » della Banca.

Tale aumento di capitale è diventato effettivo con risoluzione AG 2/78 approvata dal Consiglio dei governatori il 28

febbraio 1978, con il voto favorevole dell'Italia.

Sulla base del diritto di opzione previsto dall'articolo II sezione 3 (b) dello statuto (1), per cui ogni paese che sia membro al momento in cui diventa operativo un aumento di capitale ha diritto di sottoscrivere il nuovo capitale, essendo ininfluenza il fatto che fosse o meno mem-

(1) Articolo II sezione 3 (b): « In caso di incremento nel capitale ordinario in conformità alla sezione 2 paragrafo c) o e) del presente articolo, o di un incremento nel capitale interregionale in conformità all'articolo II sezione 1 (c), o di un incremento nel capitale sia ordinario che interregionale, ciascun membro avrà il diritto di sottoscrivere, alle condizioni che verranno stabilite dalla Banca, una parte dell'aumento equivalente al rapporto che intercorre tra le azioni da esso sottoscritte ed il capitale della Banca precedentemente all'aumento. Nessun membro, comunque, sarà obbligato a sottoscrivere una qualunque parte di tale aumento di capitale ».

bro al momento della decisione di aumentarlo, l'Italia ha la possibilità di aderire a tale aumento di risorse della Banca.

In merito al criterio di suddivisione delle quote, secondo il dettato del menzionato articolo dello Statuto, ogni paese membro potrà sottoscrivere una parte dell'aumento equivalente al rapporto che intercorre tra le azioni da esso sottoscritte e il capitale della Banca precedentemente all'aumento.

Per l'Italia è quindi previsto un ammontare pari a 6.370.000 dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1° gennaio 1959, pari a dollari correnti 7.684.407, corrispondenti alla sottoscrizione di 637 azioni di capitale « a chiamata » (ogni singola azione, secondo quanto disposto nella citata risoluzione AG 7/76, per un valore di 10.000 dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1° gennaio 1959).

Trattandosi interamente di capitale « a chiamata » necessario alla Banca per garantire le sue operazioni finanziarie, non è prevista alcuna quota di effettivo esborso immediato.

Considerata l'importanza del compito che, attraverso la BID si esplica per fornire sempre maggiori risorse a favore dei paesi in via di sviluppo, in particolare di una regione quale l'America Latina a cui ci legano interessi molteplici, si ritiene conveniente e opportuno che l'Italia partecipi all'aumento del capitale della Banca.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale:

all'articolo 1 si autorizza il Governo della Repubblica a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BID, nella misura di 6.370.000 dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1° gennaio 1959;

all'articolo 2 si stabiliscono le modalità dei versamenti alla Banca, qualora si rendessero necessari, per far fronte agli impegni della Banca stessa. In esso si prevede che l'UIC effettui i detti versamenti in nome e per conto del Tesoro;

all'articolo 3 si prevede poi, in corrispondenza delle erogazioni che fossero effettuate dall'UIC, il rilascio da parte del Tesoro, al predetto istituto, di speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire delle quote anticipate dall'istituto stesso;

all'articolo 4 si stabiliscono le caratteristiche dei certificati di credito e si prevede la corresponsione all'UIC degli interessi di preammortamento, nella misura dell'1 per cento annuo, in corrispondenza degli eventuali versamenti anticipati dallo Ufficio italiano dei cambi medesimo alla BID, per conto del Tesoro;

all'articolo 5, infine, si stabilisce che i rapporti nascenti tra il Tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi saranno regolati con apposita convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca interamericana di sviluppo, nella misura di 6.370.000 dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1° gennaio 1959, corrispondenti alla sottoscrizione di 637 azioni di capitale.

ART. 2.

Per i versamenti relativi alla quota di partecipazione alla Banca interamericana di sviluppo, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

ART. 3.

In corrispondenza di ciascun eventuale versamento effettuato dall'UIC, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di dollari USA 6.370.000, del peso e del titolo in vigore al 1° gennaio 1959.

ART. 4.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme eventualmente versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca interamericana di sviluppo, per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

ART. 5.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge si provvederà mediante apposita convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.